Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo)

Modifica del 25 giugno 2025

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 1° luglio 1998[1] contro il deterioramento del suolo è modificata come segue:

Sostituzione di una sigla

In tutta l'ordinanza la sigla «PAK» è sostituita con «PAH».

Sostituzione di espressioni

1 *In tutta l'ordinanza* «orticoltura e giardinaggio per il proprio fabbisogno» e «orti e giardini per il proprio fabbisogno» *sono sostituiti con* «orti e giardini privati».

2 *In tutta l'ordinanza* «suoli con fino al 15 % di humus» *è sostituito con* «suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %».

3 *In tutta l'ordinanza* «suoli con più del 15 % di humus» *è sostituito con* «suoli con un tenore di humus superiore al 15 %».

Art. 1 lett. b

Per conservare a lungo termine la fertilità del suolo, la presente ordinanza disciplina:

b. le misure atte a prevenire il costipamento a lungo termine e l'erosione del suolo;

1 RS **814.12**

Art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 e 4bis

1 Il suolo è fertile quando:

a. possiede una diversità, una biomassa e un'attività degli organismi, una sostanza organica, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua ubicazione nonché una capacità di decomposizione intatta;

3 È considerato deterioramento biologico del suolo il deterioramento derivante da cambiamenti negativi a lungo termine della diversità, della biomassa o dell'attività degli organismi del suolo, dovuti in particolare a organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.

4bis È considerata sostanza organica del suolo qualsiasi sostanza animale, vegetale o microbica viva o morta che viene degradata o trasformata attraverso processi biologici o chimici nel suolo.

Art. 3 cpv. 1

1 L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) gestisce una rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO) in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Art. 4 Carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni

1 Se è accertato o è altamente probabile che in determinate regioni il suolo sia deteriorato, i Cantoni elaborano e aggiornano delle carte indicative. Tali carte contengono almeno informazioni sull'ubicazione, il tipo e l'entità del deterioramento del suolo.

2 Se è accertato o è probabile che in determinate regioni il deterioramento del suolo ne pregiudichi la fertilità, i Cantoni provvedono affinché in tali regioni si proceda a una sorveglianza del deterioramento del suolo.

3 L'UFAM provvede, in collaborazione con l'UFAG, a mettere a disposizione le basi tecniche necessarie all'elaborazione e all'aggiornamento delle carte indicative nonché alla sorveglianza del deterioramento del suolo e offre consulenza ai Cantoni.

4 I Cantoni comunicano all'UFAM i risultati della sorveglianza e li pubblicano.

Art. 5 cpv. 2–4

2 In mancanza di un valore indicativo per una sostanza che deteriora un suolo e che può pregiudicarne la fertilità a lungo termine, d'intesa con l'UFAM il Cantone ne stabilisce uno nel singolo caso sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 capoverso 1.

3 In mancanza di valori di guardia o di risanamento per una sostanza che deteriora un suolo e che, se utilizzata in un determinato modo, può mettere in pericolo la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, d'intesa con l'UFAM il Cantone stabilisce tali valori nel singolo caso.

4 L'UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi di cui ai capoversi 2 e 3 e informa i Cantoni in merito.

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3:
Prevenzione del costipamento a lungo termine e dell'erosione del suolo; utilizzazione del suolo asportato

Art. 6 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 2
(art. 5 cpv. 1)

N. 11, 13 e 2 cpv. 4

11 Valori per diossine (PCDD), furani (PCDF) e PCB diossina-simili (dl-PCB)

Valori	Tenori di PCDD/F e dl-PCB[1] (ng TEQ/kg SS per suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %, ng TEQ/dm³ per suoli con un tenore di humus superiore al 15 %)	Profondità di prelievo (in cm)
Valore indicativo	5	0–20
Valori di guardia		
Utilizzazioni con possibile assunzione diretta[2] di terra	20	0–5
Colture alimentari	20	0–20
Colture foraggere	20	0–20
Valori di risanamento		
Aree di gioco per bambini	100	0–5
Orti e giardini privati	100	0–20
Agricoltura, orticoltura e giardinaggio	1000	0–20

TEQ = equivalente di tossicità SS = sostanza secca

1 Σ29 congeneri di dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD), dibenzo-furani policlorurati (PCDF) e bifenili policlurati diossina-simili (dl-PCB) secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2022 (WHO_{2022}). Riferimento: Michael DeVito et al. (2024) The 2022 world health organization reevaluation of human and mammalian toxic equivalency factors for polychlorinated dioxins, dibenzofurans and biphenyls. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 146 (2024) 105525. L'articolo può essere consultato gratuitamente presso le biblioteche di numerose università e scuole universitarie professionali come pure presso le biblioteche dei Politecnici federali di Zurigo e di Losanna all'indirizzo https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2023.105525.

2 per via orale, cutanea o per inalazione

13 Valori per bifenili policlorurati (PCB)

Valori	Tenori di PCB[1] (mg/kg SS per suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %, mg/dm³ per suoli con un tenore di humus superiore al 15 %)	Profondità di prelievo (in cm)
Valori di guardia		
Utilizzazioni con possibile assunzione diretta[2] di terra	0,1	0–5
Colture alimentari	0,2	0–20
Colture foraggere	0,2	0–20
Valori di risanamento		
Aree di gioco per bambini	1	0–5
Orti e giardini privati	1	0–20
Agricoltura, orticoltura e giardinaggio	3	0–20

SS = sostanza secca

1 Somma dei sei congeneri, n. IUPAC 28, 52, 101, 138, 153, 180
2 per via orale, cutanea o per inalazione

2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive

4 Nel caso di suoli con un tenore di humus superiore al 15 per cento, per convertire il tenore di sostanze nocive da ng TEQ/kg di sostanza secca in ng TEQ/dm³ o da mg/kg di sostanza secca in mg/dm³ occorre moltiplicare il tenore in peso per la densità apparente.